

NORME PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI 2017

MANIFESTAZIONI SU PISTA

Art. 1 – DEFINIZIONI

1. Le manifestazioni su pista si dividono, in base alle categorie di atleti ai quali sono riservate, in:
 - Agonistiche
 - Agonistico-promozionali
2. Sono manifestazioni agonistiche quelle riservate agli atleti tesserati alla FIDAL o presso altre federazioni straniere di atletica leggera affiliate alla IAAF, nelle rispettive categorie (Allievi, Juniores, Promesse, Seniores).
- 2.1 La partecipazione degli atleti alle manifestazioni agonistiche su pista è definita all'art. 9 delle presenti Norme per l'Organizzazione delle manifestazioni.**
3. Sono manifestazioni agonistico-promozionali quelle riservate agli atleti tesserati alla FIDAL nelle categorie Esordienti, Ragazzi, Cadetti), agli studenti nell'ambito dell'attività sportiva scolastica e agli atleti **delle stesse categorie** tesserati per gli EPS convenzionati.
4. Gli Organi territoriali e le società sportive affiliate possono indire, promuovere ed organizzare, in collaborazione con Enti di Promozione Sportiva, Ministero dell'Istruzione, Forze Armate o Corpi Equiparati, Enti Locali o altre Istituzioni, attività ludico-ricreativa di atletica leggera, tenendo conto dei ruoli, delle competenze e delle norme federali.
5. La struttura di riferimento federale a livello centrale è costituita dall'Area Organizzazione Sportiva.

Art. 2 - CLASSIFICAZIONE

1. **Le manifestazioni su pista (pista indoor e outdoor) sono inserite in due calendari (nazionale e territoriale) e classificate in quattro diverse tipologie: internazionali, nazionali, regionali e provinciali.**
 - a) **Calendario Nazionale:** ne fanno parte tutti i campionati federali e le manifestazioni internazionali e nazionali **su pista** All/Jun/Pro/Sen/Mas, più eventuali incontri per rappresentative regionali della categoria Cadetti.
 - b) **Calendario Territoriale:** ne fanno parte tutti i campionati e le manifestazioni a carattere regionale e provinciale di tutte le categorie federali.
2. Nessuna manifestazione **su pista** alla sua prima edizione può essere classificata di tipologia internazionale. Il passaggio alla tipologia superiore è subordinato alla qualità organizzativa dimostrata e valutata da un apposito Gruppo di Lavoro, di cui all'Art. 20.
3. Il Consiglio Federale delibera l'inclusione nel calendario nazionale delle manifestazioni nazionali e internazionali. Analogamente i Consigli Regionali e Provinciali deliberano l'inclusione delle manifestazioni di livello territoriale nei rispettivi calendari.

Art 3 - SOGGETTI ORGANIZZATORI E DIRITTI DELLE MANIFESTAZIONI

Possono organizzare manifestazioni **su pista**:

- a) La FIDAL Nazionale;
- b) I Comitati Regionali e Provinciali;
- c) Le Società Sportive affiliate;
- d) Gli Enti di Promozione Sportiva, nel rispetto delle convenzioni sottoscritte con la FIDAL.

I soggetti di cui sopra possono costituire o avvalersi di appositi Comitati Organizzatori Locali e/o Società di Servizi, ai quali affidare l'organizzazione della manifestazione di cui sono titolari, restando in ogni caso gli unici responsabili in merito al rispetto delle norme federali.

Art. 4 - CALENDARI

1. Tutte le manifestazioni **su pista** devono essere deliberate ed approvate dai competenti Organi Federali, centrali e territoriali.
2. L'assegnazione della data e il conseguente inserimento nel rispettivo calendario, come da Art. 2.1 delle presenti norme, costituisce di fatto autorizzazione all'organizzazione della manifestazione, il cui

svolgimento è subordinato all'adempimento degli impegni di cui al successivo Art. 5.2, al pagamento della tassa approvazione gara ed all'approvazione del Regolamento da parte degli organi federali competenti.

3. Il Calendario nazionale è predisposto sulla base dei Calendari IAAF ed EA, delle richieste degli Organi Territoriali e delle Società ed è deliberato dal Consiglio Federale entro il mese di ottobre di ogni anno.
4. I calendari sono predisposti in funzione delle prioritarie finalità tecniche e promozionali dell'atletica italiana. In base alle richieste pervenute, gli Organi Federali centrali e territoriali deliberano le date e la tipologia delle manifestazioni che hanno i requisiti per essere incluse nei rispettivi calendari. I calendari regionali devono essere predisposti ogni anno ad avvenuta approvazione del calendario nazionale e nel rispetto dei principi in esso stabiliti. Analogamente gli eventuali calendari provinciali devono essere stilati ad avvenuta approvazione del calendario regionale, entro il termine stabilito dai rispettivi Comitati Regionali.
5. Su richiesta del Consiglio Federale alcune manifestazioni internazionali, già inserite nel Calendario nazionale, possono ottenere il riconoscimento della IAAF e della EA ed essere inserite anche nei Calendari degli Organismi Internazionali. Il riconoscimento comporta l'obbligo di osservare specifiche disposizioni tecniche ed organizzative emanate dai due Organismi Internazionali, per le quali i soggetti organizzatori assumono impegno scritto e contrattuale con la Segreteria Federale, escludendo da ogni responsabilità la Federazione.
6. Gli Organi Centrali e Territoriali provvederanno alla pubblicazione e diffusione dei rispettivi Calendari.

Art. 5 - RICHIESTE DI ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI

1. Ogni anno, le Società e i Comitati Regionali e Provinciali interessati ad organizzare una manifestazione su pista, presentano la "Richiesta di Organizzazione" relativa all'anno successivo.
2. Per le manifestazioni da inserire nel calendario nazionale le richieste, di cui al punto precedente, devono essere inoltrate alla Federazione Nazionale, entro e non oltre la data annualmente stabilita dalla Federazione ed indicata nei relativi moduli, esclusivamente tramite i Comitati Regionali di appartenenza, i quali, dopo avere esaminato la documentazione e risolto eventuali concomitanze, ne completeranno la compilazione esprimendo il parere motivato in merito.
Con la sottoscrizione della richiesta gli organizzatori devono ottemperare ai seguenti impegni:
 - a) redigere il regolamento della manifestazione in conformità all'Art. 8 delle presenti Norme e sottoporlo al Comitato Regionale competente per territorio che dopo averlo approvato provvederà ad inviarlo alla FIDAL nazionale;
 - b) rispettare le disposizioni contenute in generale nei regolamenti federali e in particolare nelle presenti Norme in merito a disposizioni tecnico - economico - organizzative;
 - c) gestire ed inviare risultati e classifiche della manifestazione secondo quanto previsto all'Art. 11 delle "Norme Attività – Disposizioni Generali" pubblicato sul "Vademecum Attività" e sul sito federale;
 - d) richiedere il servizio di cronometraggio con la consapevolezza che tutte le spese relative sono a carico della Società organizzatrice;
 - e) richiedere il servizio di Giuria Gare con la consapevolezza che tutte le spese relative al servizio stesso e ad eventuali controlli antidoping sono a carico della Società organizzatrice.
3. Per le manifestazioni di livello territoriale le richieste vanno indirizzate ai Comitati Regionali di competenza, secondo le specifiche disposizioni da essi emanate.
4. Dopo la pubblicazione del calendario, valevole come autorizzazione ad organizzare la manifestazione richiesta, devono essere presentati:
 - a) la ricevuta di pagamento del 30% della relativa tassa annuale di approvazione gara, stabilita dal Consiglio Federale e versata al Comitato Regionale di competenza. Il restante 70% deve essere versato entro i 30 giorni precedenti lo svolgimento della manifestazione;
 - b) il Regolamento tecnico-organizzativo della manifestazione, da presentare successivamente al pagamento del 30% della tassa di approvazione gara, redatto in conformità a quanto previsto nell'Art. 8 delle presenti Norme. Il regolamento può essere divulgato solo dopo l'approvazione del Comitato Regionale di competenza;

- c) la scheda dell'impianto, corredata da tutte le notizie a disposizione, ivi compresa l'omologazione da parte della FIDAL e, ove richiesto, della certificazione IAAF, se in corso di validità;
 - d) Progetto organizzativo ideato con il supporto degli Enti Locali o dei Comitati Regionali Fidal (come da Art. 3.d delle presenti Norme).
- 5. La modulistica predisposta può essere reperita online oppure presso la Federazione Nazionale e i rispettivi Comitati Regionali.
 - 6. Le richieste prive del parere del Comitato Regionale non saranno prese in considerazione.
 - 7. Le manifestazioni che entro il 30° giorno precedente la data di effettuazione della manifestazione non avranno ottemperato a quanto richiesto al precedente comma 4 verranno cancellate dal calendario e sarà revocata l'autorizzazione al loro svolgimento.
 - 8. La cancellazione dal calendario o la rinuncia all'organizzazione di una manifestazione inserita nel calendario definitivo costituiscono elemento di esclusione dall'inserimento nel calendario nazionale dell'anno successivo e non sollevano gli organizzatori dal pagamento della "tassa approvazione gara".

Art. 6 - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CAMPIONATI FEDERALI

- 1. Ogni anno, le Società ed i Comitati Regionali e Provinciali interessati ad organizzare un campionato federale su pista devono presentare la candidatura relativa all'anno successivo.
- 2. Le candidature devono essere inoltrate alla Federazione Nazionale, entro e non oltre la data stabilita dalla Federazione ed indicata sui moduli prestampati, esclusivamente tramite i Comitati Regionali di appartenenza che, dopo avere esaminato la documentazione presentata, ne completeranno la compilazione esprimendo il parere motivato in merito.
- 3. Unitamente alla candidatura, devono essere presentati:
 - a) dichiarazione preliminare di impegni;
 - b) budget preventivo della manifestazione;
 - c) questionario, predisposto dalla Fidal Nazionale, compilato nelle parti che interessano il Campionato Federale richiesto;
 - d) scheda dell'impianto, già omologato, corredata da tutte le notizie a disposizione. Qualora l'impianto necessiti di nuova omologazione, questa deve essere richiesta con almeno 90 giorni di anticipo sull'effettuazione della manifestazione;
 - e) progetto organizzativo ideato con il supporto degli Enti Locali o dei Comitati Regionali Fidal.
- 4. Per i Campionati di livello Territoriale le candidature vanno indirizzate ai Comitati Regionali di competenza, secondo le specifiche disposizioni da essi emanate.
- 5. L'organizzazione di Campionati di livello territoriale è di competenza dei Comitati Regionali, i quali possono delegarla, su richiesta, a Società affiliate o affidarla ai propri Comitati Provinciali.
- 6. L'organizzazione di Campionati Federali è di competenza della Federazione nazionale, la quale può delegarla, su richiesta, alle società affiliate o affidarla ai propri Comitati Regionali o Provinciali.
- 7. Sulla base delle candidature pervenute, gli uffici preposti avviano la fase istruttoria, tramite esame della documentazione presentata, incontri di verifica dei requisiti e di definizione degli accordi, al fine di predisporre gli atti deliberativi di assegnazione ed attribuzione della delega da parte del Consiglio Federale.
- 8. La rinuncia alla organizzazione di un Campionato Federale già assegnato costituisce elemento di esclusione dalle successive assegnazioni per un periodo di due anni e non solleva gli organizzatori dalle responsabilità assunte.

Art. 7 - DISPOSIZIONI TECNICO-ECONOMICO-ORGANIZZATIVE

- 1. Per ogni manifestazione su pista la FIDAL richiede agli organizzatori il rispetto di precise disposizioni tecniche, economiche ed organizzative.
- 2. Le disposizioni riguardano:
 - a) Disposizioni Tecniche
 - le qualità tecniche dell'impianto;
 - il numero e il tipo di gare in programma;
 - l'orario delle gare;

- la qualità, il numero e la nazionalità dei partecipanti;
 - il tipo di cronometraggio;
 - la preparazione dell'impianto;
- b) Disposizioni Economiche:
- **eventuali** montepremi;
 - i rimborsi;
- c) Disposizioni Organizzative:
- la gestione delle iscrizioni e dei risultati;
 - le facilitazioni logistiche;
 - il servizio speaker;
 - il servizio medico e di antidoping;
 - il servizio premiazioni;
 - il servizio stampa e comunicazione;
 - la promozione della manifestazione;
 - la presenza di un Responsabile Organizzativo;
 - l'assicurazione RCT.
3. Le disposizioni relative ai Campionati Federali sono stabilite dal Consiglio Federale.

Art. 8 – STESURA DEI REGOLAMENTI TECNICO-ORGANIZZATIVI

1. Per ogni manifestazione **su pista** deve essere predisposto uno specifico Regolamento Tecnico-Organizzativo.
2. I Regolamenti dei campionati federali sono deliberati dal Consiglio Federale.
3. I Regolamenti delle manifestazioni sono redatti dalle Società o Enti organizzatori e sottoposti all'approvazione dei Comitati Regionali di appartenenza.
4. I Regolamenti, devono specificare dettagliatamente i seguenti argomenti:
 - a) le gare in programma e le categorie di atleti a cui sono riservate;
 - b) l'orario di ritrovo e di svolgimento delle gare;
 - c) i criteri di iscrizione, di partecipazione e la definizione di eventuali turni successivi;
 - d) le modalità di compilazione delle classifiche individuali o di squadra;
 - e) i premi previsti, di qualsiasi natura;
 - f) i rimborsi delle spese dei partecipanti, per numero ed entità;
 - g) le qualità tecniche dell'impianto (indoor o outdoor, corsie e pedane, spazi per riscaldamento, call room, etc...);
 - h) le facilitazioni logistiche offerte;
 - i) il tipo di cronometraggio;
 - j) il tipo di assicurazione fornita nel rispetto delle garanzie e dei massimali richiesti dalla FIDAL e specificati con apposita circolare.
5. Eventuali variazioni ad un regolamento della manifestazione già approvato devono essere concordate con il Comitato Regionale almeno 30 giorni prima dello svolgimento della manifestazione.

Art. 9 - PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI

1. La partecipazione alle manifestazioni agonistiche e agonistico-promozionali **su pista** è riservata agli atleti tesserati per Società affiliate alla FIDAL nelle diverse categorie agonistiche e promozionali, e ai tesserati a Federazioni Straniere di atletica leggera affiliate alla IAAF.
2. La partecipazione alle manifestazioni agonistiche è disciplinata dal Regolamento Tecnico Internazionale, dalle presenti Norme e dai Regolamenti Tecnico-Organizzativi delle singole manifestazioni ed è subordinata al livello della manifestazione. Fermo restando il rispetto delle Normative sulla Tutela Sanitaria in atletica leggera da parte di ciascun atleta, secondo quanto disposto al successivo Art. 23, la partecipazione alle tipologie di gara si dettaglia come segue:

	Atleti italiani e Stranieri Residenti tesserati per Società affiliate	Atleti stranieri tesserati per Federazioni straniere affiliate alla IAAF	<u>Atletica italiani e stranieri residenti tesserati per gli EPS – sez. Atletica (tenuto + conto che le</u>
--	---	--	--

		alla Fidal		attuali convenzioni scadranno il 30/03/2017), nel rispetto della normativa sanitaria
Pista	Prov/Reg	sì	no	Sì (solo Eso/Rag/Cad)
	Naz	sì	no	no
	Internaz	sì	sì	no

3. Nelle manifestazioni agonistico-promozionali possono partecipare, oltre agli atleti tesserati per società affiliate, anche gli alunni delle scuole aderenti ai Giochi Sportivi Studenteschi.
4. Gli atleti tesserati per una Federazione straniera che non vengono iscritti dalla propria Federazione o Club o Assistente, devono sottoscrivere un'autocertificazione che ne attesti il tesseramento.
5. Nelle manifestazioni provinciali/regionali/nazionali organizzate da società od Organi periferici di regioni confinanti con altre nazioni è ammessa la partecipazione di atleti tesserati per società della Regione, Dipartimento o Cantone, appartenente alla Nazione oltre confine. I Comitati Regionali interessati dovranno stipulare apposite convenzioni con la Regione, Dipartimento o Cantone. La convenzione dovrà essere trasmessa alla FIDAL – Area Organizzazione Sportiva.
In una manifestazione su pista organizzata da Società “gemellate” con Club di altre nazioni possono partecipare tutti gli atleti di quest'ultimo Club, anche se la manifestazione stessa non è a carattere internazionale.
6. Alle manifestazioni nazionali, regionali e provinciali possono partecipare, fuori classifica e su autorizzazione della Segreteria Federale, anche atleti stranieri presenti in Italia, previa richiesta della propria Federazione di appartenenza e parere favorevole del Settore Tecnico Federale.
7. Durante lo svolgimento delle gare gli atleti devono indossare la maglia sociale (in caso di convocazione in Nazionale, la maglia azzurra). L'inosservanza è sanzionata con una ammenda a carico della Società di appartenenza da versare al Comitato Regionale di riferimento.
8. Gli atleti sono tenuti ad esibire ai Giudici, a richiesta, il cartellino di tesseramento (ove non sia prevista una segreteria informatizzata FIDAL) e un documento di identità.
9. I partecipanti alle manifestazioni possono essere sottoposti a controlli antidoping. Sono altresì soggetti alle disposizioni previste dall'Art. 25 delle presenti Norme, qualora già soggetti a sospensione disciplinare.

Art. 10 - ISCRIZIONI DEGLI ATLETI

1. L'iscrizione degli atleti alle manifestazioni **su pista** deve essere presentata:
 - 1.1. Campionati federali: dal rappresentante legale della Società di appartenenza o da un suo delegato, purché inserito negli organici dirigenziali e tecnici della stessa.
 - 1.2. Altre manifestazioni: oltre che dai soggetti di cui al precedente p. 1.1, l'iscrizione, per gli atleti italiani e stranieri tesserati con società affiliate alla FIDAL, può essere presentata anche dagli Assistenti degli atleti (regolarmente tesserati con la FIDAL o la IAAF), autorizzati dalla società di appartenenza dell'atleta ad effettuare iscrizioni per conto della stessa.
 - 1.2.1. Per gli atleti stranieri tesserati all'estero, l'iscrizione, oltre che dagli Assistenti degli atleti, può essere effettuata anche dalla Federazione straniera di competenza o dal proprio Club di tesseramento. Qualora un atleta appartenga a Federazioni straniere che prevedono l'autorizzazione (vedi regola 4 del RTI e relativo comunicato IAAF, pubblicato anche sul sito FIDAL), l'iscrizione deve essere accompagnata dalla stessa. Tutti gli atleti extracomunitari, comunque, devono presentare il visto d'ingresso.
2. Nessuna iscrizione presentata da altri soggetti individuali o collettivi non tesserati/affiliati alla FIDAL/IAAF, può essere accettata dagli organizzatori..
3. L'iscrizione può essere gratuita o dietro pagamento di una tassa fissata dagli organizzatori o dai Comitati Regionali competenti, ove previsto.
4. La Società organizzatrice è responsabile della corretta raccolta delle iscrizioni che devono

contenere, tra l'altro, i dati personali dell'atleta, nazionalità e Società di tesseramento.

Art. 11 - RISULTATI E CLASSIFICHE

1. In tutte le manifestazioni agonistiche e agonistico-promozionali su pista verranno stilate classifiche individuali ed eventualmente di squadra, distinte per sesso e, dove previsto, per categorie.
2. Gli atleti in possesso di doppia cittadinanza (italiana e straniera) all'atto del tesseramento per una Società italiana devono dichiarare per quale nazione gareggiano o intendono gareggiare e di conseguenza far valere eventuali primati nazionali (riferimento regola 5 del R.T.I.).
3. La pubblicazione dei risultati avviene tramite i siti ufficiali della Fidal e dei Comitati Regionali, entro 48 ore dalla data di svolgimento della manifestazione.
4. Il Fiduciario Regionale del Gruppo Giudici Gare provvede all'omologazione dei risultati delle manifestazioni effettuate nella regione, entro le 72 ore successive allo svolgimento della manifestazione. Nel caso in cui sussistano possibili problemi di homologazione il Fiduciario Regionale GGG dovrà emettere entro e non oltre ulteriori 48 ore una dichiarazione di sospensiva.
5. In caso di contestazioni o reclami il fascicolo di gara deve essere rimesso alla Commissione Contenzioso Sportivo di cui al successivo Art. 22) che, esaminati gli atti, provvederà o meno all'omologazione del risultato o della gara. La decisione deve essere adottata entro cinque giorni dalla ricezione degli atti. In questa circostanza deve immediatamente essere reso noto un provvedimento di sospensione da parte del G.G.G. della validità dei risultati fino all'adozione del provvedimento definitivo.

Art. 12 - OMOLOGAZIONE PRIMATI

1. L'omologazione dei primati nazionali e regionali è rispettivamente deliberata dal Consiglio Federale e dai Consigli Regionali, su proposta del Gruppo Giudici Gare nazionale e/o regionale.
2. Per l'omologazione dei primati, fanno fede le norme relative ai controlli antidoping contenute negli artt. 12 e 17.9.1 delle Disposizioni Generali.

Art. 13 – PREMI

1. Nessun premio in denaro (o fattispecie assimilabile: generici buoni valore, bonus, ingaggi, rimborsi spese di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo) può essere previsto per gli atleti delle categorie Esordienti, Ragazzi, Cadetti, Allievi.
2. L'erogazione dei premi in denaro deve essere effettuata in modo conforme alle regole della IAAF e alle leggi dello Stato Italiano.

Art. 14 - DIRITTI DEGLI ORGANIZZATORI

1. Gli organizzatori di manifestazioni su pista regolarmente inserite nei vari Calendari hanno diritto ad usufruire del Servizio di gestione tecnica della manifestazione che la Federazione e gli Organi Territoriali assicureranno loro, designando le figure apicali (Delegato Tecnico, Direttore di Gara, Direttore di Riunione, Giuria d'Appello) e tutti i servizi di giuria necessari a garantire il controllo della manifestazione, come indicato all'Art. 5.2 (f).
2. Gli organizzatori hanno diritto alla diffusione di notizie con l'utilizzo dei canali federali o territoriali.
3. I Comitati Regionali hanno la facoltà di offrire agli organizzatori che ne facciano richiesta servizi aggiuntivi di carattere tecnico, informatico, organizzativo a tariffe standard preventivamente deliberate e diffuse a cadenza annuale sui loro bollettini ufficiali.

Art. 15 - COOPERAZIONE

1. I rapporti tra la FIDAL e gli organizzatori, nonché tra gli organizzatori stessi sono disciplinati dallo Statuto Federale, dal Regolamento Organico, dalle presenti Norme nonché da specifiche disposizioni di volta in volta emanate dai competenti organi federali.
2. I rapporti tra tutti i soggetti coinvolti nelle manifestazioni devono essere ispirati a principi generali di cooperazione, mutualità e solidarietà, nel rispetto del codice di comportamento sportivo, al quale devono fare riferimento tutti i tesserati.

Art. 16 - PUBBLICITA'

Tutte le attività di pubblicità e sponsorizzazione devono essere effettuate nel rispetto del Regolamento di Pubblicità della IAAF e delle norme emanate dalla FIDAL.

Art. 17 - ACCESSO AL CAMPO DI GARA

- I. All'interno del campo di gara possono accedere esclusivamente:
 - a) gli atleti impegnati nelle gare, accompagnati dai giudici;
 - b) i giudici e cronometristi in servizio;
 - c) il medico della manifestazione e la struttura sanitaria di servizio;
 - d) gli addetti al campo, nel numero concordato tra il Delegato Tecnico e l'Organizzatore;
 - e) i responsabili delle apparecchiature tecniche ed informatiche, nel numero concordato tra il Delegato Tecnico ed i partner tecnologici;
 - f) i responsabili delle premiazioni, nel numero prefissato dall'organizzatore;
 - g) i fotografi e gli operatori televisivi nel numero concordato tra il Delegato Tecnico e l'Organizzatore;
 - h) il Presidente della FIDAL, i Vicepresidenti, il Segretario Federale, i Direttori Tecnici Federali, il Responsabile dell'Area Organizzazione Sportiva, il Fiduciario Nazionale GGG. Nelle manifestazioni Regionali e Provinciali possono accedere, oltre alle persone di cui al presente comma h), anche le analoghe figure a carattere regionale e provinciale;
 - i) il Responsabile dell'organizzazione e altre persone, in numero limitato, da lui autorizzate.

Art. 18 - GESTIONE TECNICA UFFICIALE

1. Tutte le manifestazioni su pista autorizzate dalla FIDAL sono gestite e controllate dal Gruppo Giudici Gare, nel rispetto del Regolamento Tecnico Internazionale. All'inizio di ogni manifestazione l'annunciatore dovrà comunicare il nominativo del Delegato Tecnico, del Direttore di Gara (o Direttore di Riunione) e del Giudice/Giuria d'Appello.
2. E' compito esclusivo del Gruppo Giudici Gare garantire il rispetto del Regolamento Tecnico Internazionale, ufficializzare i risultati ed avviare le procedure per la omologazione dei primati da parte degli Organi Federali Competenti e, attraverso essi, da parte della IAAF e della EA.
3. Per gestione e controllo della manifestazione da parte dei Giudici, in aggiunta a quanto previsto nel precedente punto n. 2, si intende:
 - a) verifica della regolarità e funzionalità degli impianti e delle attrezzature;
 - b) rispetto del programma orario;
 - c) controllo delle iscrizioni e delle partecipazioni;
 - d) gestione completa dello svolgimento delle gare attraverso la rilevazione delle misure e degli ordini di arrivo;
 - e) ufficializzazione dei risultati conseguiti;
 - f) gestione delle controversie tecniche relative alla partecipazione alle gare ed al loro svolgimento.
 - g) assistenza al Controllo antidoping.
4. La rilevazione dei tempi può essere effettuata dai Giudici Self-Crono abilitati. E' consentito l'utilizzo di attrezzature omologate previa verifica da parte dei Giudici.

Art. 19 - SUPERVISIONE, CONTROLLO E VALUTAZIONE

1. L'Area Organizzazione Sportiva è la struttura preposta dalla Segreteria Federale alla gestione di tutte le problematiche inerenti il presente Regolamento.
2. Nell'ambito delle sue competenze l'Area Organizzazione Sportiva supervisiona, controlla e valuta tutte le manifestazioni inserite nel Calendario.
3. L'Area Organizzazione Sportiva si avvale della collaborazione di Delegati Tecnici e Organizzativi che seguono l'iter organizzativo e lo svolgimento delle manifestazioni e relazionano in merito a:
 - a. rispetto delle disposizioni tecniche, economiche ed organizzative;
 - b. qualità tecnico-organizzativa generale della manifestazione;
 - c. rilevanza della manifestazione presso i media e la cittadinanza.
4. La qualità tecnico-organizzativa generale sarà valutata in base a:
 - a. numero totale dei partecipanti;

- b. qualità tecnica complessiva degli atleti partecipanti;
 - c. prestazioni tecniche conseguite nella manifestazione;
 - d. entità complessiva dei premi;
 - e. iniziative promozionali attuate;
 - f. conformità rispetto a specifici requisiti qualitativi richiesti in relazione alla tipologia di manifestazione.
5. La valutazione delle manifestazioni costituisce elemento fondamentale per la loro classificazione per l'anno successivo.

Art. 20 - MONITORAGGIO MANIFESTAZIONI

1. **La Fidal effettua il monitoraggio e la verifica del rispetto dei regolamenti federali da parte degli organizzatori delle manifestazioni su pista** con particolare riferimento ai criteri di partecipazione, di iscrizione e di classifica, al montepremi, all'adeguatezza degli impianti, delle attrezzature, dei servizi tecnici ed organizzativi.
2. **Le manifestazioni su pista del calendario nazionale vengono monitorate dall'Area Organizzazione Sportiva, coadiuvato dal GGG; le manifestazioni del calendario territoriale vengono monitorate** da un nucleo di monitoraggio regionale (composto da un delegato del Presidente Regionale e da un Giudice nominato dal GGG Regionale).
3. **L'Area Organizzazione Sportiva e ciascun Nucleo hanno** il compito di raccogliere e verificare per ogni manifestazione di propria competenza i rapporti di valutazione compilati dal Delegato Tecnico e da un eventuale Delegato Organizzativo dell'evento. Il Nucleo verifica ogni violazione direttamente dal rapporto di valutazione, oppure attraverso lo screening su tutte le manifestazioni del rispettivo calendario, oppure tramite segnalazione da parte dei tesserati Fidal (**monitoraggio@fidal.it**). In caso d'irregolarità sarà cura della Segreteria Federale adottare eventuali provvedimenti o interpellare gli Organi di Giustizia federale.

Art. 21 - SANZIONI

1. L'inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento comporta il deferimento agli organi di giustizia federale e l'applicazione di sanzioni pecuniarie da parte della Segreteria Federale. L'applicazione della sanzione non estingue il corso della Giustizia Sportiva. L'inosservanza delle norme da parte degli organizzatori comporterà inoltre il declassamento della manifestazione al livello inferiore nel calendario dell'anno successivo.
2. Le sanzioni applicabili in capo alle società organizzatrici, per tipologia ed ammontare si dettagliano come segue:
 - Partecipazione alle gare di atleti privi di visto o non autorizzati: € 1.000,00
 - Partecipazione alle gare di atleti non in regola con il tesseramento: € 500,00
 - Richiesta di modifica della data di svolgimento di manifestazioni inserite nel Calendario nazionale già approvato dal Consiglio Federale, fatti salvi i casi di ordine pubblico e di decisione Federale: verrà comminata una sanzione pari alla tassa di approvazione gara prevista.
 - Richiesta di annullamento, senza giustificato motivo, di manifestazioni già inserite nel calendario nazionale: la tassa gara dovrà essere comunque pagata.
 - Richiesta di declassamento da internazionale a nazionale/regionale o da nazionale a regionale: pagamento della tassa di approvazione gara corrispondente al livello per la quale è stata inizialmente richiesta.
 - Erogazione di premi non consentiti dalle norme in vigore, agli organizzatori verrà comminata una sanzione che va da un minimo di € 1.000,00 euro ad un importo massimo pari al premio erogato.
3. Viene data pubblica evidenza, a mezzo sito federale (sezione Giustizia Federale), di procedimenti, azioni e sanzioni che abbiano come promotori la Segreteria Federale o la Procura Federale.

Art. 22 - CONTENZIOSO SPORTIVO

Al fine di dirimere tutte le questioni di natura tecnico-amministrativa, fatta esclusione di tutte le questioni di natura disciplinare, che possono essere oggetto di disputa o contenzioso tra associati, è istituita la Commissione Contenzione Sportivo, composta dal Segretario Generale, dal Responsabile Area

Art. 23 - NORMATIVE SULLA TUTELA SANITARIA IN ATLETICA LEGGERA

1. Conformemente ai dettami di legge vigenti (DM 18/02/82 e DM 24/04/2013) sull'accertamento obbligatorio dell'idoneità all'attività sportiva agonistica, la certificazione dell'idoneità specifica alla pratica dell'atletica leggera:
 - a) è condizione indispensabile per la partecipazione all'attività agonistica;
 - b) ha validità annuale;
 - c) deve essere conservata dalla Società Sportiva di appartenenza che peraltro è tenuta a controllarne la scadenza ai fini del rinnovo (circ. 7 Min. Sanità del 31/01/83).
2. La FIDAL considera agonisti gli atleti delle seguenti categorie:
 - RAGAZZI M/F (12-13 anni)
 - CADETTI M/F (14-15 anni)
 - ALLIEVI M/F (16-17 anni)
 - JUNIORES M/F (18-19 anni)
 - PROMESSE M/F (20-21-22 anni)
 - SENIORES M/F (23 anni e oltre, comprese tutte le fasce d'età Master)

N.B.: Gli atleti vengono collocati nelle rispettive categorie in relazione all'anno di nascita (millesimo) e non in base al giorno e al mese di nascita.
- 2.1 Gli atleti delle seguenti categorie:
 - ESORDIENTI M/F (6-11 anni);
 - Settore NORDIC WALKING;
 - Settore FITWALKING;

devono sottoporsi a visita medica di idoneità "non agonistica" con periodicità annuale.
3. La certificazione attestante l'idoneità fisica alla pratica dell'attività sportiva "non agonistica" è rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport oppure dai medici della Federazione Medico Sportiva Italiana del C.O.N.I., a norma dell'Art. 3 del D.M. del 24/04/2013 (Decreto Balduzzi) e successivo Art. 42 bis del D.L. n. 69 del 21/06/2013 (Decreto del Fare) convertito in Legge il 9/08/2013 e del D.M. dell' 8/08/2014.

Art. 24 - ASSISTENZA SANITARIA NELLE MANIFESTAZIONI DI ATLETICA LEGGERA

L'Art. 119 del Regio Decreto del 6 maggio 1940, n.635, in esecuzione del Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931 "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – TULPS", relativamente alla licenza per spettacoli e trattenimenti pubblici, prevede che "tra le condizioni da imporsi nelle licenze deve essere compresa quella di provvedere al servizio di assistenza sanitaria per i casi di infortunio".

Le normative FIDAL già in vigore (contenute nelle circ. 626 del 19/2/86 e n.324 del 29/4/86), prevedono l'obbligatorietà dell'assistenza medica.

La presenza del medico di servizio è obbligatoria, ed indispensabile affinché il Direttore di Riunione dia inizio alla manifestazione.

La presenza dell'ambulanza, pur se non obbligatoria per tutte le manifestazioni su pista, è opportuna in relazione all'importanza dell'avvenimento, ed al numero dei partecipanti. Nelle manifestazioni **del calendario** nazionale essa è certamente necessaria ed è anzi opportuno che sia una unità mobile di rianimazione, con defibrillatore. Alle ambulanze deve essere garantito, al bisogno, l'accesso alla pista.

Vanno sempre e comunque fatte salve eventuali normative Regionali o Nazionali emanate o emanande in tema di assistenza sanitaria sportiva.

Art. 25 - SOGGETTI SOTTOPOSTI A SOSPENSIONE DISCIPLINARE

I. Violazioni della normativa antidoping

Nessun Atleta o altra Persona squalificata in una qualsiasi disciplina sportiva può partecipare ad alcun titolo, per la durata della squalifica, ad una competizione o ad un'attività organizzata da altra FSN/DSA/EPS.

La FIDAL si fa garante di questa norma come da Art. 44.2 delle Norme Sportive Antidoping (attraverso il "Documento tecnico attuativo del Codice Mondiale Antidoping e dei relativi Standard internazionali" emanato dalla Giunta Nazionale CONI), così come si adegua alla lettera ed allo spirito della vigente Legge n. 376 del 14/12/2000.

A tale scopo Organizzatori e Gruppo Giudici Gare devono accertarsi che nessun iscritto alle proprie manifestazioni sia sottoposto a sospensione o squalifica per violazioni della normativa antidoping. Il Delegato Tecnico per ciascuna manifestazione deve verificare l'applicazione di tale disposizione ed in caso di iscrizione illegittima devono depennare il nominativo dell'atleta dall'elenco dei partenti e segnalarlo agli organi di giustizia federale. Qualora, in un controllo a posteriori, un partecipante alle manifestazioni risulti sospeso o squalificato per doping, la sua prestazione dovrà essere immediatamente annullata e l'atleta dev'essere escluso da classifica e premiazioni ed immediatamente segnalato agli organi di giustizia federale. La FIDAL fornirà a giudici ed organizzatori lista degli atleti (atletica leggera) sottoposti a sospensione o squalifica per violazioni della normativa antidoping e si impegna altresì affinché il CONI metta a disposizione degli organizzatori e del Gruppo Giudici Gare analoga lista relativa ad atleti tesserati per FSN/DSA/EPS diversi da FIDAL.

Soggetti sospesi o inibiti per violazioni della normativa antidoping o della L. 376 del 14/12/2000 (tecnici o dirigenti societari) non devono accedere al campo di gara della competizione, né tanto meno prestare assistenza di alcun genere agli atleti. Laddove riconosciuti dovranno essere segnalati al Gruppo Giudici Gare che provvederà ad accertarne l'identità ed a segnalare l'accaduto agli organi di giustizia federale.

Il Presidente, in quanto responsabile legale, di società sportiva cui afferiscano soggetti sospesi o inibiti per violazione della normativa antidoping e rei di inadempienza rispetto alla sanzione comminata, è parimenti passibile di deferimento agli organi di giustizia federale.

2. Sanzioni disciplinari diverse

Atleti, tecnici, dirigenti o altri soggetti sottoposti a sanzione disciplinare che ne vieti l'iscrizione e/o la partecipazione a campionati federali o manifestazioni della FIDAL non devono iscriversi o partecipare. Qualora violino tale divieto e siano riconosciuti, saranno deferiti agli organi di giustizia.

Il Presidente, in quanto responsabile legale, di società sportiva cui afferiscano soggetti sottoposti a sanzione disciplinare e rei di inadempienza rispetto alla sanzione comminata, è parimenti passibile di deferimento agli organi di giustizia federale.

* *** *